ILCASO.it

N.5025/2022

Oggetto: istanza di conferma delle misure protettive ex art.19 CCII

TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione Crisi di Impresa e dell'Insolvenza

Il Giudice designato,

letto il ricorso

premesso che la ricorrente ha presentato istanza di nomina dell'esperto per accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa alla CCIAA di Milano; che è stato nominato esperto il rag. che ha accettato l'incarico; che l'istanza de qua e l'accettazione dell'esperto sono state pubblicate nel registro delle imprese in data 5.12.2022; che in pari data la ricorrente ha presentato a quest'ufficio istanza di conferma, ai sensi dell'art.19, co.1 CCII, sull'assunto che la sede statuaria è a ma che il COMI è a

vista la documentazione integrativa depositata in data 7.12.2022;

rilevato che la ricorrente ha trasferito in data 27.5.2022 la propria sede legale da a

ritenuto che, anche a non considerare applicabile l'art.28 CCII in caso di composizione negoziata della crisi d'impresa, sussiste la competenza del tribunale adito ex art.27, co.2 CCII: la documentazione integrativa depositata in data 7.12.2022 (doc. n.23) dimostra che la società ricorrente ha trasferito formalmente la sede legale a presso una società di servizi alle aziende, in forza di "contratto per la domiciliazione d'azienda" sottoscritto in data 27.5.2022; con tale contratto la società terza si è impegnata ad erogare servizi di domiciliazione presso il proprio "ufficio", in e di recapito della corrispondenza, con esclusione espressa della possibilità d'indicare tale domicilio quale sede operativa e/o domicilio di persone fisiche; che i docc. da 14 a 18 e da 24 a 28 concorrono a dimostrare che il centro degli interessi principali, in cui avvengono le scelte gestionali, è a , dove la ricorrente sino al 27.5.2022 aveva anche la sede statutaria;

osservato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art.19, co.2 lett. da a) ad f);

osservato ancora che la ricorrente ha depositato l'elenco delle procedure esecutive pendenti e dei procedimenti monitori in corso;

visto l'art.19, co.3 CCII;

ILCASO.it

FISSA

per l'audizione delle parti e dell'esperto, l'udienza del 10.1.2023, ore 12:00, disponendo, ai sensi degli art.19, co.3, secondo periodo, CCII e 151 cpc, che il ricorso diretto alla conferma delle misure protettive, in uno al presente decreto, sia comunicato entro 15 giorni, mediante notifica a mezzo PEC e, in difetto di PEC in uso al destinatario, con le forme previste dagli artt.137 e ss. cpc, ai creditori indicati negli elenchi delle procedure esecutive pendenti e dei procedimenti monitori (doc.21 e 22), nonché ai primi 10 creditori per ammontare dei crediti, come risultanti dall'elenco prodotto (doc. 13).

Dispone altresì che per tutti gli altri creditori sia data notizia, da effettuarsi sempre entro quindici giorni, dell'istanza in oggetto e del presente decreto mediante pubblicazione sul sito on line della società ricorrente, nonché sul sito della procedura di composizione della crisi (https://composizionenegoziata.camcom.it).

Lucca, 9.12.2022.

Il G.D.

Carmine Capozzi